REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile composta dai Signori:

1. dott. Antonino Liberto Porracciolo - PRESIDENTE

2. dott. Cristina Midulla - CONSIGLIERE

3. dott. Luciana Intilisano – GIUDICE AUSILIARIO di C.A.

dei quali il 3° relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 440/2017 del Reg. Gen. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 9 aprile 2021 e promossa in questo grado da

DA

[redacted] (CF [redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted]

(Appellante)

CONTRO

[redacted] (CF [redacted] RAPPRESENTATO e difeso dall'avv. [redacted]

(Appellato)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[redacted] ha concluso come in appello.

[redacted] ha concluso come in comparsa di costituzione.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 223/2017 del 16 gennaio 2017, accoglieva la domanda proposta da [redacted] nei confronti della [redacted] condan-

Firmato Da: INTILISANO LUCIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f9830
Firmato Da: ANTONINO LIBERTO PORRACCIOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7920a898a6f146bf

nando quest'ultima al pagamento della somma di € 19.424,57.

In particolare, il Tribunale, all'esito di CTU, accertava che nell'ambito di un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio era stato applicato il tasso usuario con superamento del c.d. tasso soglia.

Interpone appello la [redacted] lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui, aderendo alla CTU, il primo giudice ha utilizzato come base di calcolo per la determinazione del TEG l'importo netto erogato al [redacted] (€ 13.946,43) e non quello finanziato (€ 32.571,79) comprensivo di tutte le spese e i costi dell'assicurazione che (inclusi nel finanziamento veniva versati a terzi), con ciò discostando dalle istruzioni della Banca di Italia.

Si costituisce [redacted] che chiede la conferma della sentenza.

La causa veniva rinviata all'udienza del 9 aprile 2021, tenutasi ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h del DL 18/2020, nella quale, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'appello è infondato e la sentenza va confermata.

Con l'unico motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui, aderendo alla CTU, il Tribunale ha utilizzato come base di calcolo per la determinazione del TEG l'importo netto erogato al [redacted] (€ 13.946,43) e non quello finanziato (€ 32.571,79) comprensivo di tutte le spese e i costi dell'assicurazione, con ciò discostando dalle istruzioni della Banca di Italia

Il motivo va rigettato giacché le censure non colgono nel segno.

È noto che il Teg applicato alla singola operazione, infatti, va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell'art. 644 c.p.c. il quale dispone che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*

Irrilevante ed inconducente è quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui, ai fini del calcolo del TEG, si debba considerare l'importo finanziato al lordo di spese e commissioni, giacché queste ultime devono essere tenute in considerazione ai fini della determinazione dei tassi usurari, in applicazione delle previsioni cui all'art. 644 c.p. (come correttamente effettuato dal CTU).

Firmato Da: INTILISANO LUCIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f9830
Firmato Da: ANTONINO LIBERTO PORRACCIOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7920a898a6f146bf

Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che, anche tenendo conto dell'incertezza interpretativa esistente al momento della decisione in ordine alla inclusione o meno delle spese assicurative, il CTU aveva comunque accertato il superamento del tasso soglia anche non tenendo conto delle spese assicurative.

La sentenza va, dunque, confermata sul rilievo che le spese assicurative devono essere computate ai fini della determinazione del TEG e dunque risulta essere stato accertato nel caso di specie il superamento del tasso soglia.

È stato, infatti, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientra nel concetto di spesa indicato dall'art. 644 c.p., ai fini della determinazione del tasso usurario, a nulla valendo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato; ne derivava la nullità del contratto per superamento del c.d. tasso-soglia. (cfr Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 16 aprile 2018, n. 9298)

Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 5 aprile 2017 n. 8806)

Nel caso di specie l'importo netto erogato è stato pari ad € 13.946,43 mentre la somma da restituire in dieci anni era pari a € 39.480,00 (comprensivo di interessi, commissioni e assicurazione)

La base di calcolo utilizzata dal CTU, dunque, è corretta in quanto per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Irrilevante è inoltre la disapplicazione delle istruzioni della Banca di Italia richiamate in ordine al costo dell'assicurazione che deve essere conteggiata anche in caso di cessione del quinto dello stipendio tenendo conto che nel caso di specie risulta essere collegata alla

Firmato Da: INTILISANO LUCIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f9830
Firmato Da: ANTONINO LIBERTO PORRACCIOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7920a898a6f146bf

cessione del credito stante la contestualità tra la spese di assicurazione e la concessione del mutuo.

Ciò è stato confermato recentemente dalla Suprema Corte nell'ordinanza 3025/2022, in cui si legge: «*Questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;*

- in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'articolo 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;

- ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;

- in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'articolo 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;

- pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di

Firmato Da: INTILISANO LUCIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f9830
Firmato Da: ANTONINO LIBERTO PORRACCIOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7920a898a6f146bf

tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;

- anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica».

La sentenza va dunque confermata giacché conforme al dettato normativo e all'interpretazione che dello stesso ha dato la Corte Suprema.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

In ragione dell'esito della lite, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n 223/2017 del 16 gennaio 2017 così decide:

rigetta l'appello.

condanna [redacted] al rimborso, all'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in €1.900,00 oltre spese generali, cpa e iva, con distrazione in favore dell'avv. [redacted]

Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18.3.2022.

Il Giudice estensore — Il Presidente

Luciana Intilisano — Antonino Liberto Porracciolo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-

Firmato Da: INTILISANO LUCIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f9830
Firmato Da: ANTONINO LIBERTO PORRACCIOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7920a898a6f146bf

cembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Firmato Da: INTILISANO LUCIANA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: f9830
Firmato Da: ANTONINO LIBERTO PORRACCIOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7920a898a6f146bf